



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0003945/TPL del 16/03/2018

ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 - ROMA

ANAV
Piazza dell'Esquilino, 29
00185 - ROMA

AGENS
Viale Pasteur, 10
00144 - ROMA

FILT CGIL
Segreteria nazionale
Via G. Battista Morgagni, 27
00161 - ROMA

FIT CISL RETI
Segreteria nazionale
Via Antonio Musa, 4
00161 - ROMA

UILTRASPORTI
Segreteria nazionale
Viale del Policlinico, 131
00161 - ROMA

UGL Autoferrotranvieri
Segreteria nazionale
Via Sommacampagna, 29
00185 - ROMA

FAISA CISAL
Segreteria nazionale
Via Bobbio, 242/R
16137 - GENOVA

FAISA CONFAIL
Segreteria nazionale
Viale Abruzzi, 38
20131 - MILANO

FAST CONFSAL MOBILITA'
Segreteria nazionale
Via Prenestina, 170
00176 - ROMA

ORSA Trasporti
Segreteria nazionale
Via Magenta, 13
00185 - ROMA

SUL Comparto Trasporti
Segreteria nazionale
Via l'Aquila, 29
00176 - ROMA



USB Lavoro Privato
Segreteria nazionale
Via dell'Aeroporto, 129
00175 - ROMA

CUB Trasporti
Segreteria nazionale
Viale Lombardia, 20
20131 - MILANO

COBAS
Segreteria nazionale
Viale Manzoni, 55
00185 - ROMA

SGB
Segreteria nazionale
Viale Marche, 93
20159 - MILANO

ADICONSUM
comunicazioni@adiconsum.it

ADOC
info@adoc.org

ADUSBEF
adusbef@pec.it

**ASSOCIAZIONE
CONSUMATORI UTENTI**
segnalazioni@associaneacu.org

ASSOUTENTI
segreteria@assoutenti.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI
info@centroconsumatori.it

CITTADINANZATTIVA
roma@cittadinanzattiva.it

CODACONS
ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org

CODICI
associazione.codici@cert-posta-it

CONFCONSUMATORI
segreteria@confconsumatori.it

FEDERCONSUMATORI
federconsumatori@federconsumatori.it

LA CASA DEL CONSUMATORE ONLUS
info@casadelconsumatorie.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
roma5@mdc.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
info@consumatori.it

ALTROCONSUMO
rappresentantelombardia@altroconsumo.it

LEGA CONSUMATORI
utenza@legaconsumatori.it

**MOVIMENTO
CONSUMATORI**
info@movimentoconsumatori.it

e p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RACCOMANDATA A-R

Pos. n. 477/18
Settore: TPL



Comunicato che la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2018, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 18/95

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri;

PREMESSO CHE

1. i trasporti pubblici locali urbani ed extraurbani autoferrotranviari, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto costituzionale delle persone alla "libertà di circolazione";
2. inizialmente la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano è stata contenuta nell'accordo nazionale del 7 febbraio 1991, valutato idoneo con delibera del 14 marzo 1991, come modificato e integrato dall'accordo del 23 marzo 1999, valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera del 29 aprile 1999, n. 99/287;
3. a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali in adeguamento a quanto disposto dalla legge;
4. per quanto concerne la disciplina riguardante il trasporto urbano ed extraurbano, la Commissione ha ritenuto indispensabile integrare tale disciplina con l'introduzione di regole conformi a quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 6, della legge mediante l'adozione, nella seduta del 31 gennaio 2002, della delibera n. 02/13;

5. la Commissione, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore della attuale disciplina, ha rilevato un significativo incremento della conflittualità nel settore ed una mutazione dei caratteri stessi del conflitto, elementi che hanno accentuato il pregiudizio provocato dalle azioni di protesta agli utenti del servizio;
6. parallelamente, gli interventi legislativi orientati alla razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale hanno imposto alle Aziende una riorganizzazione funzionale agli obiettivi di legge;
7. a fronte della prolungata difficoltà dimostrata dalle parti sociali, anche rispetto ai suddetti cambiamenti, la Commissione ha ritenuto necessario avviare una riflessione sull'opportunità di operare un aggiornamento delle attuali disposizioni al fine di garantire un effettivo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
8. l'esperienza maturata, in particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, ha evidenziato che l'incremento della conflittualità a livello locale non è legato esclusivamente alla vertenza relativa al rinnovo del CCNL, bensì ad una sempre maggiore frammentazione sindacale che ha comportato un incremento significativo delle azioni di sciopero;
9. le carenze più rilevanti contenute nella vigente disciplina riguardano l'inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'eccessiva frammentazione di alcuni dei periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie estive, l'inadeguatezza degli intervalli relativi alla rarefazione oggettiva e soggettiva, l'inidoneità delle misure previste per la preventiva comunicazione all'utenza da parte delle Aziende;
10. conseguentemente, la Commissione ha segnalato alle parti la necessità di individuare strumenti atti a garantire l'effettività del tentativo di conciliazione e di raffreddamento del conflitto e regole finalizzate ad una più razionale previsione delle cosiddette franchigie estive, alla rimodulazione degli intervalli relativi alla rarefazione soggettiva e oggettiva, all'individuazione di obblighi più stringenti per le Aziende in ordine alla preventiva comunicazione all'utenza;
11. questa Autorità, inoltre, ha ritenuto utile semplificare il quadro normativo vigente accorpando in un testo organico gli orientamenti di carattere generale e/o riferibili in via esclusiva al settore del trasporto pubblico locale adottati nel corso degli anni, riformulando alcune disposizioni al fine di renderle più fruibili;
12. a tale scopo, sono state effettuate una serie di audizioni (21 settembre, 29 settembre e 18 dicembre 2017) che hanno visto la partecipazione delle Associazioni datoriali, delle Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL, nonché di altre Organizzazioni sindacali rappresentative nel settore (Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato e Sul Comparto Trasporti), al fine di stimolare le stesse ad avviare un confronto sulle tematiche sopra indicate;
13. in particolare, da ultimo, nell'audizione del 18 dicembre 2017, il Commissario, al fine di consentire l'elaborazione di concrete proposte operative, ha illustrato in sintesi i punti sui quali avviare la trattativa rivolgendo a tutti gli attori l'invito ad avviare un confronto volto a superare la provvisorietà della attuale Regolamentazione e ad adoperarsi per ricercare e concludere un accordo che traduca in un nuovo equilibrio le ragioni del conflitto, superando le attuali difficoltà organizzative a garanzia della "libertà di circolazione" dei cittadini utenti;

14. in tale circostanza, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie osservazioni delle quali viene di seguito riportato un breve stralcio del verbale dell'incontro:

- Filt Cgil: ad oggi, i dati forniscono la percezione che le norme in vigore dal 2002 siano efficaci. La sostanza dei punti enunciati dal Commissario appare, di fatto, come la riduzione delle giornate effettive in cui poter effettuare azioni di sciopero, elemento che potrebbe comportare uno squilibrio dell'assetto esistente.
- Fit Cisl: nelle linee guida sopra enunciate si evidenzia l'assenza del dato relativo alle azioni di sciopero realmente proclamate dalle OO.SS. oggi presenti al tavolo e sono carenti sia di regole sulla rappresentanza, sia di una analisi delle motivazioni poste alla base delle vertenze sia dell'incapacità organizzativa delle Aziende in caso di sciopero. Una revisione delle regole non deflazionerebbe il conflitto, ma si tradurrebbe in un inasprimento dello stesso.
- Uiltrasporti: ha apprezzato il recepimento dell'aspetto relativo all'importanza del ruolo preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, come già richiesto nei precedenti incontri del 21 e 27 settembre 2017.
- Faisa Cisl: malgrado le norme attualmente in vigore siano già rigide e vincolanti, vengono rispettate da tutte le OO.SS.; renderle ancor più vincolanti non aiuterà a ridurre i conflitti, ma inasprirà il comportamento di lavoratori in assenza di una reale analisi sulle ragioni che determinano il conflitto stesso come, ad esempio, il comportamento adottato dalle Aziende che, anche a fronte di palesi violazioni, non vengono quasi mai sanzionate.
- Ugl: non si tengono in debito conto le pressioni che le OO.SS. ricevono da parte dei lavoratori i quali spesso non comprendono i tentativi di mediazione che vengono fatti per cercare di comporre le vertenze nell'interesse dei lavoratori stessi.
- Anav: la proposta è chiara: si tratta di contenere la possibilità di proclamare azioni di sciopero da parte delle OO.SS. a fronte di maggiori impegni da parte delle Aziende. Si fa presente l'importanza, per l'organizzazione del servizio e per l'utenza, di regolamentare la partecipazione allo sciopero (dichiarazione preventiva di adesione).
- Agens: ha concordato sulla visione d'insieme in base alla quale vanno rivisti sia il quadro generale dei conflitti sia le regole attuali. Tuttavia, il tema della rappresentatività resta un nodo focale.
- Asstra: ha condiviso la necessità di concentrarsi sulle proposte illustrate e si fa presente, tuttavia, che molte OO.SS. minori utilizzano le procedure di raffreddamento e di conciliazione quale strumento per accreditarsi alle trattative di secondo livello;

15. nel corso dei propri interventi tutti i convenuti, accogliendo l'invito del Commissario, si sono resi da subito disponibili ad avviare un tavolo di confronto volto al raggiungimento di un accordo che permetta di individuare nuove regole più rispondenti alle esigenze di tutti gli attori del conflitto;

16. al termine dell'incontro, il Commissario ha chiesto ai presenti un significativo impegno volto ad individuare un percorso comune che consenta di giungere ad un maggiore equilibrio fra azioni di sciopero e relazioni industriali e sia, quindi, volto ad una concreta composizione dei conflitti, attraverso una maggiore autonomia negoziale delle parti sociali, in conformità con la scelta del Legislatore. A tal fine, ha invitato Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali a formulare concrete proposte operative entro l'8 gennaio 2018, ovvero ad esprimere entro tale termine, con le forme che ognuno riterrà opportune, il proprio motivato punto di vista, al fine di sottoporre alla Commissione, nella prima seduta utile di gennaio p.v., un testo di revisione dell'attuale Provvisoria Regolamentazione che sia già chiaro sui punti trattati e consentire, dunque, una celere conclusione del relativo procedimento amministrativo;

17. con nota del 5 gennaio 2018, prot. n. 2/2018/SU/TPL/sb, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl

Autoferrotranvieri hanno chiesto ad Asstra, Anav e Agens di fissare un incontro per la definizione di un accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni tra le parti sociali del settore, come condiviso e verbalizzato in sede di audizione presso la Commissione di garanzia il 18 dicembre 2017;

18. con nota dell'8 gennaio 2018, prot. n. 005/18/E.4., Agens ha trasmesso la propria memoria con la quale evidenzia alcuni degli aspetti - di seguito sintetizzati - sui quali avviare il confronto auspicato dalla Commissione:

- a) franchigia: ha concordato con l'ipotesi di accorpamento delle franchigie estive (28 luglio-3 settembre) e propone ulteriori modifiche che risulterebbero più rispondenti alle esigenze dell'utenza (15 dicembre-9 gennaio; 7 giorni antecedenti-4 giorni seguenti la Pasqua; 2 giorni antecedenti e seguenti i turni elettorali e referendari a carattere locale);
- b) preavviso minimo: ha ritenuto utile un ampliamento del termine di preavviso a 12 giorni e si ritiene utile inserire, per gli scioperi a carattere nazionale, l'obbligo di trasmettere le norme tecniche contestualmente alla proclamazione;
- c) intervallo/rarefazione: ha concordato con la previsione dei 3 giorni di intervallo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione successiva;
- d) durata e modalità: ha proposto di integrare il divieto di "scioperi a scacchiera" con la previsione di divieto di scioperi riguardanti "*parti/distaccamenti/sezioni*" di unità produttive;
- e) figure escluse dallo sciopero: ha proposto di introdurre una previsione tesa ad escludere dallo sciopero il personale addetto alla sicurezza e regolarità del servizio, alla pronta riattivazione dello stesso e alla sicurezza degli impianti;
- f) sicurezza degli impianti: ha proposto di integrare l'articolo 13 della vigente Regolamentazione con la previsione di un presidio minimo di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi minimi nei reparti direttamente interessati dall'erogazione del servizio o collegati da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa (pulizia dei mezzi);

19. alla data dell'8 gennaio 2018 non risultano pervenute a questa Autorità ulteriori osservazioni da parte delle altre Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali come, peraltro, espressamente richiesto all'esito dell'incontro del 18 dicembre 2017;

20. la Commissione, nella seduta dell'11 gennaio 2018, ha adottato, con la delibera n. 18/01, una Proposta di Regolamentazione provvisoria ai sensi articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che tiene conto della necessità di individuare soluzioni adeguate a riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di sciopero poste in essere in un contesto di eccessiva frammentazione sindacale, dall'altro, dagli effetti ultrattivi prodotti dagli scioperi così come attualmente regolamentati;

21. in data 24 gennaio 2018, a seguito della notifica di tale Proposta, Asstra, Anav, Agens e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisl hanno inviato una nota con la quale, ritenendo prioritario privilegiare il percorso negoziale, hanno chiesto all'Autorità una urgente audizione;

22. in data 25 gennaio 2018, anche le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fast Confsal e Usb Lavoro Privato hanno chiesto alla Commissione di essere convocate urgentemente in audizione;

23. la Commissione ha convocato in audizione le Associazioni datoriali di settore e le Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL per la data del 31 gennaio 2018, individuando la data del 1° febbraio 2018 per convocare le Segreterie nazionali di Usb Lavoro Privato e Fast Confsal;

24. nell'audizione del 31 gennaio 2018, i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali intervenute hanno espresso, in sintesi, le seguenti osservazioni:

- Anav: all'esito dell'incontro cui ha fatto cenno il Commissario, i presenti hanno definito un calendario di incontri, previsti per il mese di febbraio (7, 20 e 26), volti al raggiungimento di un accordo sulle regole da applicare nel settore. Hanno fatto presente che sarebbe di particolare rilievo sapere se la Commissione intende concludere l'iter procedurale in corso, indipendentemente dalla stesura di un eventuale documento condiviso.
- Asstra: ha condiviso quanto rappresentato da Anav, in virtù della preferenza espressa dal Legislatore nei confronti di una autonomia negoziale delle parti sociali, le quali hanno maggiori possibilità di individuare soluzioni differenti da quelle indicate nella delibera della Commissione, sempre nel rispetto della legge n. 146 del 1990.
- Agens: ha concordato sulla disponibilità dimostrata delle parti e orientata al raggiungimento di un accordo condiviso che recepisca le sensibilità di tutti nel rispetto delle singole specificità.
- Filt Cgil: l'intento manifestato da tutte le parti nella riunione del 24 u.s. è quella di giungere ad una soluzione condivisa prevedendo la conclusione dei lavori nell'incontro del 26 febbraio p.v., atteso che non ritiene che il settore abbia bisogno dell'introduzione di nuove regole non condivise.
- Fit Cisl: probabilmente l'accordo potrà essere raggiunto già entro la seconda data fissata per il 20 gennaio p.v.
- Uiltrasporti: la presenza di tutti gli attori al tavolo rappresenta la ferma volontà delle parti di superare la Proposta, senza entrare oggi nel merito delle specificità in essa contenute.
- Ugl: ha invitato la Commissione a raccogliere la volontà manifestata da parte dei presenti di condividere un percorso volto a superare anche gli attuali limiti della politica.
- Faisa Cisa: ha raccolto l'opportunità fornita della Commissione per consentire alle parti di avviare un percorso condiviso. Senza entrare nel dettaglio della Proposta, nel confermare integralmente quanto dichiarato nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2017, ha fatto presente che la delibera contiene una ulteriore compressione del diritto di sciopero.

In conclusione, i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali presenti, alla luce delle rassicurazioni fornite nell'odierno incontro, hanno chiesto congiuntamente alla Commissione di sospendere l'iter procedurale che prevede il termine dei 15 giorni dalla ricezione della Proposta per l'invio delle singole memorie, per consentire loro la prosecuzione del percorso avviato il 24 u.s., al fine di concretizzare in documento unitario tale manifestazione di intenti;

25. il Commissario, al termine dell'incontro, ha espresso apprezzamento per l'atteggiamento propositivo delle parti sociali e per la manifestata volontà di giungere alla definizione di regole sorrette dal consenso sociale e dotate, in quanto tali, di un elevato grado di efficacia, attesa anche la volontà del Legislatore che predilige la via negoziale, assegnando alla Commissione un ruolo di supplenza, nell'ipotesi in cui le parti non riescano a giungere ad un accordo. Al riguardo, manifesta l'intenzione di rendersi portavoce della richiesta avanzata sottoponendola all'esame della Commissione nella seduta del 1° febbraio 2018, riservandosi di comunicare le eventuali determinazioni del collegio;

26. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti dell'Usb Lavoro Privato nazionale hanno fatto presente che la Proposta, così come formulata, vanifica di fatto ogni azione di sciopero sia a livello locale sia a livello nazionale. Tale cambiamento delle regole, inoltre, viene attuato in un momento di mutamento del settore come quello attuale. Una eccessiva rarefazione, quindi una minore possibilità di scioperare, fornisce un elemento a favore delle Aziende per non avere particolari disagi e non si lega con le difficoltà del settore in alcune realtà quali, ad esempio, la Campania, il Lazio, la Lombardia e il Piemonte. L'applicazione delle nuove regole, nel contesto

attuale, significherebbe esacerbare lo stato d'animo dei lavoratori, dal momento che oggi il principale motivo alla base della maggior parte delle vertenze è quello di consolidare i diritti minimi quali la corresponsione degli stipendi;

27. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti del Fast Confsal nazionale, nel rispetto del ruolo dell'Istituzione, hanno chiesto di tenere in maggiore considerazione le motivazioni poste a base degli scioperi. Ad esempio, Roma Tpl S.c.a.r.l. non è mai rispettosa dell'obbligo di esperire la prima fase delle procedure ed in questa sede hanno chiesto formalmente l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento della suddetta Azienda. Inoltre, hanno fatto presente di non condividere le modifiche contenute nella Proposta con riferimento, in particolare, alle procedure, alla franchigia, all'intervallo soggettivo e oggettivo. La delibera, infatti, inasprisce i toni dei conflitti. Raccogliendo l'invito della Commissione, il sindacato si attiverà per avviare un confronto con le Associazioni datoriali. In ogni caso, produrrà le osservazioni relative ai singoli punti della Proposta;

28. la Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2018, ha preso atto di quanto rappresentato dal Commissario delegato per il settore in ordine all'esito dell'audizione del 31 gennaio 2018, nel corso della quale Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisl hanno comunicato la calendarizzazione di una serie di incontri per il mese di febbraio 2018 (7, 20 e 26), esprimendo l'intenzione unitaria di pervenire al raggiungimento di un Accordo in materia di sciopero, prevedendo la conclusione dei lavori nell'incontro del 26 febbraio p.v.

In tale sede, inoltre, le parti sociali hanno chiesto congiuntamente alla Commissione la sospensione dell'iter procedurale, che prevede il termine di 15 giorni dalla ricezione della Proposta per l'invio delle singole memorie, al fine di consentire alle parti stesse di proseguire il percorso avviato in data 24 gennaio 2018.

Conseguentemente, al fine di favorire il raggiungimento di un Accordo in luogo di un provvedimento eteronomo adottato dalla Commissione, in attesa di ricevere, entro il termine indicato dalle parti medesime, tale Accordo e, in accoglimento dell'istanza avanzata dalle parti in sede di audizione, ha disposto, per tutti i soggetti destinatari della richiamata Proposta, la sospensione dei termini di cui all'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, fatti salvi quelli già decorsi dalla data dell'ultima notifica effettuata. Pertanto, ha fissato il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni al 5 marzo 2018, facendo presente che le audizioni, di cui al citato articolo 13, saranno svolte successivamente a tale termine;

29. in data 23 febbraio 2018, le Associazioni datoriali e le sigle firmatarie di CCNL, considerato lo stato di avanzamento dei lavori propedeutici alla definizione di un accordo per la regolamentazione del diritto di sciopero, vista l'oggettiva impossibilità di rispettare l'ultima data del calendario precedentemente individuata nella giornata del 26 febbraio 2018, hanno chiesto la *"sospensione dell'iter procedurale per ulteriori 2 giorni"*;

30. in data 27 febbraio 2018, con nota prot. n. 2993/TPL, il Commissario delegato per il settore, sentita la Commissione, ha comunicato l'accoglimento della richiesta contenuta nella nota in oggetto, consistente nella *"sospensione dell'iter procedurale per ulteriori 2 giorni"* rispetto alla data originaria del 26 febbraio 2018, in attesa di ricevere l'accordo richiamato nella nota medesima;

31. in data 1° marzo 2018, Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri trasmettevano alla Commissione il testo, sottoscritto in data 28 febbraio 2018, di un *"accordo in attuazione della legge n. 146/1990 e s.m.i. che è parte integrante del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TU 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL. In modo*

conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo. La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali”;

32. la sottoscrizione dell'Accordo del 28 febbraio 2018 conclude l'iter procedimentale avviato con la delibera dell'11 gennaio 2018, n. 18/01;
33. la Commissione, nella seduta del 1° marzo 2018, ha deliberato l'invio del testo dell'Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
34. decorso tale termine, nessuna delle suddette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al richiamato Accordo;

CONSIDERATO CHE

1. per oltre 16 anni il settore è stato disciplinato dalla Regolamentazione Provvisoria del 31 gennaio 2002, n. 02/13; l'Accordo del 28 febbraio 2018 costituisce, pertanto, un importante momento di incontro tra le parti sociali, per il quale la Commissione non può che esprimere apprezzamento;
2. l'Accordo da un lato, colma la lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia nel settore, idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, dall'altro tiene conto del nuovo panorama presente nel sistema delle relazioni industriali, caratterizzato dall'incremento della conflittualità a livello locale e da una sempre maggiore frammentazione sindacale;
3. l'Accordo recepisce in più parti, riformulandoli, principi, criteri e regole già contenuti sia nella Regolamentazione Provvisoria adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, sia nella Proposta di Regolamentazione Provvisoria, adottata con delibera dell'11 gennaio 2018, n.18/01;
4. meritano una piena valutazione di idoneità - in quanto costituiscono un insieme di regole atte a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati dagli utenti - le seguenti norme dell'Accordo del 28 febbraio 2018:

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Articolo 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

Articolo 3 (Ripetizione delle procedure)

Articolo 4 (Franchigie)

Articolo 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni)

Articolo 6 (Avvenimenti eccezionali)

Articolo 7 (Preavviso)

Articolo 8 (Proclamazione dello sciopero)

Articolo 10 (Revoca)

Articolo 12 (Durata e modalità dello sciopero)

Articolo 13 (Scioperi a scacchiera)

Articolo 14 (Sicurezza degli impianti)

Articolo 15 (Assemblee)

Articolo 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto)

Articolo 18 (Rapporti con i terzi)

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

5. con riferimento all'Articolo 9 (Informazione all'utenza), si ritiene indispensabile che le Aziende, nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, comunichino agli utenti, unitamente all'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e alle motivazioni poste a base della vertenza, anche i dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, allo scopo di fornire agli utenti stessi una informativa quanto più completa e puntuale in ordine agli eventuali possibili effetti ultrattivi che potrebbero derivare dallo sciopero in oggetto;
6. si ritiene, pertanto, di dover proporre alle parti di integrare il secondo punto del primo capoverso dell'Articolo 9 dell'Accordo, nel quale si prevede che le Aziende debbano fornire *"almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza"* con il testo della seguente Proposta;
7. con riferimento alla lettera B dell'Articolo 11 (Rarefazione), non si può esprimere una valutazione di idoneità relativamente alla formulazione della regola della c.d. rarefazione oggettiva che individua nella misura di 10 giorni l'intervallo che deve intercorrere fra due azioni di sciopero;
8. come già evidenziato in premessa, si ritiene essenziale individuare soluzioni adeguate a riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di sciopero poste in essere in un contesto di eccessiva frammentazione sindacale, dall'altro, dagli effetti ultrattivi prodotti dagli scioperi così come attualmente regolamentati;
9. infatti, il c.d. intervallo oggettivo (espressione del principio di obiettiva rarefazione delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale) può configurarsi quale prestazione indispensabile a garantire, nel suo contenuto essenziale, i diritti degli utenti. In ragione di tali considerazioni, quindi, non può essere valutata idonea la previsione contenuta nella lettera B) dell'Articolo 11;
10. pertanto, si ritiene di dover proporre alle parti di sostituire la richiamata lettera B) dell'Articolo 11 dell'Accordo, nella quale si prevede che *"Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero del settore da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sullo stesso bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di 10 giorni"* con il testo della seguente Proposta;
11. infine, con riferimento alla previsione delle modalità operative da concordare fra le parti ai fini dell'emanazione dei regolamenti di servizio, contenute nell'Articolo 17 (Regolamento di servizio), la mancata previsione di regole analoghe a quelle contenute nel punto 9 dell'Articolo 19 della delibera dell'11 gennaio 2018, n. 18/01, può pregiudicare l'esigenza di assicurare precisi standard di sicurezza, a tutela della vita e della salute dei lavoratori e dei cittadini-utenti, durante l'erogazione dei minimi di servizio, non in termini astratti e generali, bensì con riferimento a precise figure professionali preposte a specifiche funzioni;
12. per le motivazioni sopra descritte, atteso che l'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nell'individuare limiti e contenuti della regolamentazione provvisoria consente *"eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari ... adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non*

compromettere le esigenze fondamentali di cui all'art. 1.", al fine di individuare le misure che, a vario titolo, concorrono alla fondamentale esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, sia la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, si ritiene di dover proporre alle parti di integrare l'Articolo 17 dell'Accordo con il testo della seguente Proposta;

13. pertanto, con riferimento a quanto disposto negli Articoli 9, 11 e 17, appare necessario integrare e parzialmente modificare quanto concordato dalle parti, riformulando le relative norme;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo del 28 febbraio 2018, concluso tra Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, con esclusivo riferimento ai seguenti articoli:

- Articolo 1 (Campo di applicazione)
- Articolo 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- Articolo 3 (Ripetizione delle procedure)
- Articolo 4 (Franchigie)
- Articolo 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni)
- Articolo 6 (Avvenimenti eccezionali)
- Articolo 7 (Preavviso)
- Articolo 8 (Proclamazione dello sciopero)
- Articolo 10 (Revoca)
- Articolo 12 (Durata e modalità dello sciopero)
- Articolo 13 (Scioperi a scacchiera)
- Articolo 14 (Sicurezza degli impianti)
- Articolo 15 (Assemblee)
- Articolo 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto)
- Articolo 18 (Rapporti con i terzi)

DELIBERA

nel contempo, di non poter esprimere una valutazione di idoneità in ordine alle previsioni contenute negli Articoli 9, 11 e 17 per i motivi sopra esposti;

FORMULA

pertanto, la seguente Proposta, ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9), Rarefazione (Articolo 11) e Regolamento di servizio (Articolo 17):

Art. 9

Informazione all'utenza

E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni:

- contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero;

- almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.

Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonché forniranno all'utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.

Art. 11 Rarefazione

- A) L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.
- B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.
- C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

Art. 17 Regolamento di servizio

Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12;

- i servizi e le figure professionali eventualmente da escludere dalla partecipazione allo sciopero, ove ritenuti strettamente necessari alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (art. 14).

DISPONE

la notifica della presente delibera, unitamente all'Accordo del 28 febbraio 2018, alle Associazioni datoriali ASSTRA, ANAV E AGENS ed alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa Cisol, Faisa Confail, Fast Confasal Mobilità, Orsa Trasporti, Sul Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas e Sgb;

AVVERTE CHE

1. ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, le parti devono pronunciarsi sulla Proposta della Commissione entro quindici giorni dalla ricezione della predetta notifica;
2. in caso di mancata pronuncia la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), terzo periodo della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dopo aver verificato in seguito ad apposite audizioni l'indisponibilità delle parti a raggiungere un Accordo, adotterà, con propria delibera, la Provvisoria Regolamentazione che sarà vincolante per le parti medesime, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un Accordo valutato idoneo;

DISPONE INOLTRE


la trasmissione della presente Proposta, unitamente all'Accordo del 28 febbraio 2018, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti al fine di acquisirne il parere (delibera dell'8 marzo 2001, n. 01/11), assegnando loro il termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa per l'invio di tale parere;

DISPONE ALTRESI'


la trasmissione della presente Proposta, unitamente all'Accordo del 28 febbraio 2018, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Rassarelli




Il presente documento composto di
n. 13 pag. è conforme al suo
originale esistente presso questo Ufficio.
Roma li 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento






R






VERBALE DI ACCORDO

Addì, 28 febbraio 2018, presso la sede dell'ANAV nazionale, le Associazioni Datoriali, ASSTRA, ANAV e AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLFNA, hanno convenuto il presente accordo in attuazione della legge n. 146/1990 e s.m.i. che è parte integrante del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TU del 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti / accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL Autoferrotranvieri.

In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo.

La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali.

ASSTRA 
ANAV 
AGENS 


FILT-CGIL 
FIT-CISL 
UILTRASPORTI 
UGLFNA 
Valentini 

Art. 1
Campo di applicazione

Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, il presente accordo si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico:

- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.

Il presente accordo si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge n. 146/1990 e s.m.i. ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.

Art. 2
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Effetti

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.



B) Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio. L'eventuale comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al comma precedente, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13 lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i.

C) Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda o all'ente gestore del servizio specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e



del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o dell'ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia ai sensi dell'art.13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge n.146/90 e s.m.i.


4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase.

D) Seconda fase della procedura


A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, e s.m.i.; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.




E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di Garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.




Art. 3

Ripetizione delle procedure



Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.





Art 4

Franchigie

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;

- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;



- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

- i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.

Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. B).

Art. 5

Concomitanza di scioperi o manifestazioni

Le strutture nazionali/regionali/provinciali/aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza:

- con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza;

- con le manifestazioni di rilevante importanza in riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nelle giornate di apertura e chiusura, nonché nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all'interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, sottoposto alla valutazione della Commissione di Garanzia.

Art. 6


Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

Art. 7

Preavviso

Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Art. 8

Proclamazione dello sciopero



A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso, nonché quanto espressamente previsto in tema di rarefazione.

Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti:

1. Ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero:
 - L'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
 - L'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, che dovranno essere conformi a quelle indicate all'articolo 2 del presente accordo;
 - L'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonché i motivi del mancato svolgimento;
 - L'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
2. Ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza:
in aggiunta agli elementi di cui al punto 1, l'indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate;
3. Ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati:
l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. I motivi dell'astensione, la data, la durata e le modalità di sciopero dovranno essere conformi a quelli indicati dal soggetto proclamante.




B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.

I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

Art. 9

Informazione all'utenza



E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni:

- contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero;
- almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza.



WR

Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonché forniranno all'utenza, laddove possibile anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.

Art.10
Revoca

[Handwritten signature]

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di Garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 della legge n. 146/1990 e s.m.i., la revoca dello sciopero deve essere comunicata almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca deve essere comunicata anticipatamente a tale termine in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di cui alla predetta legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.

Nell'eventualità di revoca dello sciopero proclamato il mancato adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza eventualmente aderito allo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia.

La revoca dovrà essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonché alla Commissione di Garanzia.

Art. 11
Rarefazione

[Handwritten signature]

A. L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.

B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero del settore da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sullo stesso bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di 10 giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.

C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

Art. 12

Durata e modalità dello sciopero

A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Non costituisce interruzione dello sciopero il rispetto delle fasce orarie di garanzia.

B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive.

C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente previsto. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia.

D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

Art. 13

Scioperi a scacchiera

Per tutte le vertenze che interessano più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttiva o singole categorie o profili professionali.

Per tutte le vertenze che interessano una sola unità produttiva non sono consentiti gli scioperi articolati per singole categorie o profili professionali.

Art. 14
Sicurezza degli impianti

UR

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 15
Assemblee

Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3 dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.


OK

Art. 16
Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 12 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).

La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 12 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

Art. 17
Regolamento di servizio



Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

PTP

fr

#

A



L. F. I.



WR

- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.

Art.18
Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.

[Handwritten mark]

Il presente accordo verrà inviato alla Commissione di Garanzia per la necessaria procedura di valutazione.

[Handwritten mark]

[Multiple handwritten signatures and initials scattered across the page]

Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali

eseguita la notificazione dell'atto del 16/3/8
n. prot. 29/5/8 n. pos. 1/4/8 alle parti in
indirizzo, a mezzo di servizio postale con raccomandata
con ricevuta di ritorno n. oggi 16/3/8

15168841783-4

Responsabile del procedimento

Silvia Roversi